



Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26 novembre 2022

Associazione **"CORO TRE VALLI - CITTÀ DI VENARIA REALE" APS**
Via G. Amati, 2510078 VENARIA REALE (TO)
Codice Fiscale/Partita IVA 03859440012

Verbale di Assemblea del 26 novembre 2022

In data 26 novembre 2022, alle ore 21.00, si è riunita nei locali della Chiesa San Francesco, in Venaria Reale, l'Assemblea dell'Associazione **"CORO TRE VALLI - CITTÀ DI VENARIA REALE" APS**, come da avviso inviato ai Soci in data 8 novembre 2022 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Integrazione dello Statuto con norme relative al voto dei soci minori;**
- 2) Varie ed eventuali.**

A norma dell'art. 17 dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Sig. **Alliana Luigi**, che, constatato che sono presenti di persona **24 soci** (16 in sala e 8 collegati tramite *google meet*) e, tramite delega, **30 soci**, per un totale di **54 soci** su **70 iscritti** di cui **70 aventi diritto al voto** (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea Straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Segretario dell'Associazione **Deluca Antonio**.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1. Integrazione dello Statuto con norme relative al voto dei soci minori

Nel corso dell'Assemblea dei Soci in data 24 ottobre 2020 sono state approvate le modifiche statutarie per conformare lo Statuto Associativo al nuovo Codice del Terzo Settore.

Recentemente, sono state emanate disposizioni da parte del Ministero del Lavoro tali per cui gli statuti delle associazioni devono assolutamente prevedere esplicite clausole che regolino il voto ai soci minorenni conferendo, per loro conto e delega, il solo elettorato attivo agli esercenti la potestà genitoriale.

Per poter procedere alle modifiche necessarie, il presidente legge il testo approvato ed il nuovo testo degli articoli 13 e 16 dello Statuto come richiesto dal R.U.N.T.S. :

Art. 13 - Diritti dei soci

testo approvato

Tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni, legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di non trasmissibilità della quota o contributo associativo.

Nuovo testo

Tutti i soci hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- a partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:



Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26 novembre 2022

- all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi
- ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- ad approvare i bilanci.

Gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci e in regola con il versamento della quota associativa, possono esercitare i medesimi diritti attraverso chi esercita la loro potestà genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato elettorale passivo.

- È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.
- È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Il Presidente pone in votazione il nuovo **Art. 13 - Diritti dei soci**:

Votanti	54
Favorevoli	54
Contrari	0
Astenuti	0

L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo **Art. 13 - Diritti dei soci**.

Art. 16 - L'Assemblea dei Soci

Testo approvato

- È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.
- È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.
- È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.
- In via ordinaria si riunisce una volta l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
- L'Assemblea ordinaria:
 - elegge il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo ed il Tesoriere;
 - stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
 - approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio
- precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi predisposti dal Consiglio Direttivo
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
- L'Assemblea straordinaria:
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.



Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26 novembre 2022

- Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
- In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- Per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- I soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare, nelle riunioni, da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.
- Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici, e/o al voto per corrispondenza.
- Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano, con controprova, o per appello nominale.
- Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.
- Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Nuovo Testo

- È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.
- È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.
- In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
- L'Assemblea ordinaria:
 - Elegge il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
 - approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
 - approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
 - approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
 - elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
- L'Assemblea straordinaria:
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.
- Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.



Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26 novembre 2022

- Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- I soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Chi partecipa all'assemblea come esercente la potestà genitoriale di un socio minorenni non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri.

- Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
- Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.
- Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente pone in votazione l'**Art. 16 - L'Assemblea dei Soci**:

Votanti	54
Favorevoli	54
Contrari	0
Astenuti	0

L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo **Art. 16 - L'Assemblea dei Soci**.

2. Varie ed eventuali.

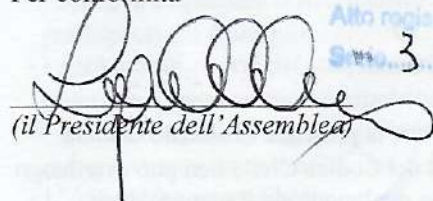
Il Presidente ricorda che è imminente il pranzo di Santa Cecilia ed invita chi non l'ha ancora fatto a dare la propria adesione. Invita anche a segnalare eventuali problemi di trasporto che si cercherà di risolvere.

Il Presidente ricorda inoltre che la mattina del 4 dicembre è prevista la visita ai defunti del coro ed invita i coristi ad un maggiore impegno a garantire la presenza per poter omaggiare i coristi defunti con un canto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22.06.

Per conformità


(il Presidente dell'Assemblea)

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto registrato il 12-12-2022 n° 4164
Stato 3 versati € 050710

Il Funzionario
Giuseppe VALVO
Ufficio Provinciale


(Il Segretario)



STATUTO
ASSOCIAZIONE CORO TRE VALLI – CITTA' DI VENARIA REALE

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 – Costituzione

Con atto del 09/03/1981 e successive modifiche del 11/01/2000, 17/10/2009 e 27/11/2009 è stata costituita l'**Associazione** musicale corale denominata "**ASSOCIAZIONE CORO TRE VALLI – CITTA' DI VENARIA REALE**", di seguito detta **Associazione**.

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente **Statuto**, l'**Associazione** diviene **Ente del Terzo Settore** ed assume la forma giuridica di **Associazione di Promozione Sociale**. L'**Associazione** ha l'obbligo di inserire l'acronimo "**APS**" o la locuzione "**Associazione di Promozione Sociale**" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

In conseguenza dell'iscrizione al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo "**ETS**" o dalla locuzione "**Ente del Terzo Settore**".

L'**Associazione** ha sede legale nel Comune di **VENARIA REALE (TO)**. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di **Torino** ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

Art. 2 – Finalità

L'**Associazione**, quale **Ente del Terzo Settore**, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente **Statuto** e persegue i seguenti scopi generali:

- **favorire** lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei **Soci**, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di uno o più Cori, proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- **testimoniare** le tradizioni popolari della Città di Venaria Reale attraverso partecipazione alla vita sociale cittadina intervenendo alle manifestazioni che caratterizzano l'espressione culturale venaresie e alle manifestazioni extra cittadine quale attestazione delle tradizioni venaresie;
- **creare** nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i **Soci** e per la comunità;
- **promuovere** e favorire l'educazione musicale dei **Soci** e dei non **Soci**, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- **collaborare** allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- **mettere** a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- **sviluppare** l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- **collaborare** con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- **promuovere** la diffusione della cultura musicale corale nell'ambito di festività civili e religiose;
- **organizzare** e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- **promuovere** ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
- **tutelare** gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i **Soci**;
- **promuovere** iniziative pubbliche e private nei campi della cultura, della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica

STATUTO
ASSOCIAZIONE CORO TRE VALLI – CITTA' DI VENARIA REALE

ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;

- **curare** l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di "web communication" e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- **curare** la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi corali e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di **Soci** e non **Soci** in specie giovani;
- **realizzare** una biblioteca, un centro culturale polivalente di studio e ricerca;
- **realizzare** banche dati nel settore, nonché un museo delle attività corali;
- **realizzare** un'agenzia di informazione con centro studi specializzato e centro raccolta dati riguardanti i settori musicali, turistico ed artistico nonché sulla normativa e le procedure in genere relative alle attività culturali, musicali, turistiche, sociali ed artistiche;
- **realizzare** qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- **stipulare** convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'**Associazione** e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
- **rappresentare**, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali.

L'**Associazione** è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non è una formazione o un'**Associazione** politica, non è una **Associazione** sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, controllo e coordinamento dei suddetti enti.

L'**Associazione**, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'**Associazione** potrà aderire ad enti di rappresentanza o a **Reti Nazionali del Terzo Settore** che operano con finalità analoghe.

Art. 3 - Durata

La durata dell'**Associazione** è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'**Assemblea** straordinaria dei **Soci**, come previsto dall'art. 25 del presente Statuto.

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'**Associazione** esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

1. **lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. **lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
3. **lettera j)** radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
4. **lettera l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
5. **lettera v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
6. **lettera w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art. 5 - Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'**Associazione** esercita e organizza, inoltre, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

STATUTO
ASSOCIAZIONE CORO TRE VALLI – CITTA' DI VENARIA REALE

1. **somministrazione** di alimenti e bevande ai propri **Soci** e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
2. **somministrazione** di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
3. **attività** commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
4. **ogni altra attività**, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'**Associazione** si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati.

In caso di particolare necessità, l'**Associazione** può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

L'**Associazione** può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'**Associazione**, che, in ogni caso, devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'**Associazione**.

L'**Associazione** deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'**Associazione** è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III – FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Regolamento Associativo

L'**Assemblea dei Soci**, ad integrazione delle norme previste dal presente **Statuto**, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'**Associazione**.

Art. 8 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art.10 - Patrimonio

L'**Associazione** esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'**Associazione**, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;

STATUTO
ASSOCIAZIONE CORO TRE VALLI – CITTA' DI VENARIA REALE

- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 25 del presente Statuto.

Art.11 - Libri sociali

L'**Associazione** si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo.

Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al **Presidente** dell'**Associazione**, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

TITOLO IV - I SOCI

Art.12 - Adesione all'Associazione

L'**Associazione** è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione, di qualsiasi genere e natura, favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono aderire all'**Associazione** le persone che si riconoscono nel presente **Statuto** e che, impegnandosi a rispettarlo "in toto" e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei **Soci** con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Tale delibera dovrà essere ratificata dall'**Assemblea dei Soci** nella prima **Assemblea** utile. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicarne all'interessato il motivo. L'interessato può, entro 60 giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'**Assemblea dei Soci** che dovrà essere convocata per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'**Associazione** per:

- mancato versamento della quota associativa entro i termini.
- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morte;
- esclusione deliberata dall'**Assemblea dei Soci** per gravi motivi o per indegnità;

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'**Assemblea dei Soci**, entro 60 giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i **Soci** o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità e le condizioni di adesione all'**Associazione** e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente **Statuto**, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di **Socio**, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente **Statuto**. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

STATUTO
ASSOCIAZIONE CORO TRE VALLI – CITTA' DI VENARIA REALE

Art. 13 - Diritti dei Soci

Tutti i **Soci** hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'**Associazione**, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni, legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;

Tutti i **Soci** maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei **Soci** ed in regola con con il versamento delle quote associative hanno diritto:

- d) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- e) ad approvare e modificare lo **Statuto** e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.
È vigente il principio di intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

Art. 14 - Doveri dei Soci

I **Soci** hanno il dovere di:

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'**Associazione** e alla realizzazione delle attività sociali;
- rispettare il presente **Statuto** e le norme contenute nel regolamento associativo;
- rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- non arrecare danni morali o materiali all'**Associazione**;
- versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Organi Sociali

Sono organi dell'**Associazione**:

- l'**Assemblea dei Soci**;
- il **Presidente**;
- il Consiglio Direttivo

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 22 del presente **Statuto**, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 16 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'**Associazione** e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

È composta dai **Soci** in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal **Presidente** dell'**Associazione**.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei **Soci** aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il **Presidente** stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'**Assemblea** entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'**Assemblea** ordinaria:

- **elegge** il **Presidente**, il Vice **Presidente**, i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo ed il Tesoriere;
- **stabilisce** l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei **Soci**;
- **approva** entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente **Statuto**;

STATUTO
ASSOCIAZIONE CORO TRE VALLI – CITTA' DI VENARIA REALE

- **approva**, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- **elegge e revoca** i componenti gli organi sociali;
- **nomina e revoca**, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- **delibera** sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- **approva e modifica** il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi predisposti dal Consiglio Direttivo
- **delibera** sui ricorsi dei **Soci** in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- **delibera** sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo **Statuto**, e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L' **Assemblea** straordinaria:

- **delibera** sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello **Statuto**;
- **delibera** lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'**Associazione**;
- **delibera** sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle **assemblee** ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo **Statuto** occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'**Associazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I **Soci** maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare, nelle riunioni, da un altro **Socio** mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

In tutte le **assemblee**, ogni **Socio** maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Chi partecipa all'**Assemblea** come esercente la potestà genitoriale di un **Socio** minorenni non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta, farsi rappresentare da altri.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici, e/o al voto per corrispondenza.

Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano, con controprova, o per appello nominale.

Non possono partecipare alle **assemblee**, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'**Assemblea dei Soci**.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal **Presidente**, dal Vice **Presidente**, dal Tesoriere e da un numero di consiglieri stabilito dall'**Assemblea dei Soci** nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 6.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'**Assemblea dei Soci**, secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo, e dura in carica 2 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i **Soci** dell'**Associazione** e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l' **Assemblea dei Soci** non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà, o in caso di dimissioni o decadenza del **Presidente**.

In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, subentrerà il primo dei non eletti che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del direttivo. In assenza di candidati non eletti, il Consiglio continuerà ad operare in formazione ridotta.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- **mantiene** rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- **elabora** progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;

STATUTO
ASSOCIAZIONE CORO TRE VALLI – CITTA' DI VENARIA REALE

- **attua** gli indirizzi dell'**Assemblea dei Soci**;
- **approva** i programmi di attività;
- **assegna** eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- **approva** tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- **coadiuva** il **Presidente** nella predisposizione dei bilanci da presentare all'**Assemblea** per l'approvazione;
- **elabora** i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'**Assemblea dei Soci**;
- **documenta** il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente **Statuto** nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- **delibera** circa l'ammissione dei **Soci**, con la possibilità di delegare in merito il **Presidente** dell'**Associazione**, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- **nomina** il Direttore Artistico del Coro e gli eventuali altri maestri e collaboratori;
- **ha la facoltà** di decidere integrazioni o modifiche allo **Statuto**, limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto, entro 15 giorni dalla sua elezione, dal **Presidente**.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal **Presidente** e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il **Presidente** stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il **Presidente** provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 - Il Presidente

Il **Presidente** è eletto dall'**Assemblea dei Soci**.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 17 del presente **Statuto**.

Ha la rappresentanza legale dell'**Associazione** e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Eventuali decisioni assunte dal **Presidente**, autonomamente e sotto la sua completa responsabilità, dovranno essere sottoposte al Consiglio Direttivo che formulerà un parere al quale Egli dovrà uniformarsi in modo insindacabile.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'**Associazione**.

Predisporre, per l'**Assemblea dei Soci**, il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo **Statuto**, o la legge, non attribuiscono ad altri organi sociali.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice **Presidente**, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni o la decadenza del **Presidente** sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il Vice Presidente

Il Vice **Presidente** è eletto dall'**Assemblea dei Soci**.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo, o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 17 e 18 del presente **Statuto**.

Il Vice **Presidente** sostituisce il **Presidente**, in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vice **Presidente** viene sostituito con apposita elezione da parte dell'**Assemblea dei Soci** e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'**Assemblea dei Soci**.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 17 e 18 del presente **Statuto**.

Coadiuva il **Presidente** nella gestione finanziaria e nella predisposizione del bilancio dell'**Associazione**.

In caso di dimissioni o decadenza, il Tesoriere viene sostituito con apposita elezione da parte dell'**Assemblea dei Soci** e il nuovo eletto durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

STATUTO
ASSOCIAZIONE CORO TRE VALLI – CITTA' DI VENARIA REALE

Art. 21 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige il o i Cori e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 - L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'**Assemblea dei Soci** deve nominare un organo di controllo, anche monocratico, ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 23 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'**Associazione** si iscrive nel **Registro Unico del Terzo Settore** di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel **Registro Unico** tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'**Associazione** indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.

Nelle more dell'istituzione del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Art. 24 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente **Statuto**, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'**Assemblea dei Soci** a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'**Associazione** e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

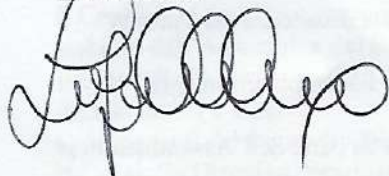
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro **Ente del Terzo Settore**, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine l'**Assemblea dei Soci** nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 16 del presente **Statuto**.

Norma transitoria

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel **Registro Unico del Terzo Settore** sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Venaria Reale, 26 novembre 2022

Il Presidente



Il Segretario

